

All. 8)



TRIBUNALE di ROMA

IV Sezione Civile

Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Verbale della riunione n. III - 2023 dell'08 maggio 2023

Oggetto:

- 1) Approvazione del Regolamento;
- 2) Deliberazione del Comitato sui sinoli punti non decisi ma oggetto di trattazione nel corso delle due precedenti sedute;
- 3) Questione della legittimazione a presentare domanda degli avvocati "comunitari" (stabiliti-integrati) e degli esperti contabili (non trattata ma già all'ordine del giorno della seduta del 17 aprile u.s);
- 4) Varie ed eventuali

In data odierna, 08.05.2023, ore, 14:32, stanza 74 della Sez. IV Civile del Tribunale di Roma, si è svolta la riunione di insediamento del Comitato istituito ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Sono presenti: il Presidente delegato dott.ssa Bianca Ferramosca, il giudice dott.ssa Miriam Iappelli, l'Avv. Paolo Voltaggio indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Dott. Rodolfo Ciccioriccio indicato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Notaio Giovanni Berionne indicato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
Verbalizza la Dott.ssa Lucia Crosta, UPP in servizio presso la IV Sez. Civile, designata per le funzioni di segretario del Comitato.

Sul primo punto all'o.d.g.:

Il Comitato, previa lettura estesa della bozza del Regolamento già consegnata ai componenti del Comitato dal Presidente, **delibera all'unanimità l'approvazione dello stesso, che si allega al presente verbale.**

Sul secondo punto all'o.d.g.:

Il Comitato dà atto delle **deliberazioni assunte all'unanimità** nelle precedenti sedute che si riportano di seguito:

- **la necessità per il Comitato di dotarsi di Regolamento** al fine di disciplinare la propria attività e definire gli elementi necessari alla formazione e alla vigilanza sull'elenco in modo uniforme e preventivo, con previsione della possibile sostituzione dei componenti Professionisti per impedimento duraturo e/o conflitto di interessi (deliberazioni assunte nelle sedute del 27.03.2023 e 17.04.2023);
- **la calendarizzazione di n. 2 riunioni semestrali a cadenza fissa da indicarsi nel Regolamento** ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie demandate al Comitato, salve convocazioni straordinarie per ragioni di urgenza richieste dai singoli componenti (deliberazione assunta nella seduta del 27.03.2023);
- la necessaria valutazione della **conformità del corso** seguito dal richiedente l'iscrizione e/o la conferma alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura in sede di esame della domanda di iscrizione e/o conferma, dovendo tale conformità emergere dall'attestato rilasciato dall'ente organizzatore del corso, con particolare riferimento al numero delle ore del corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo somministrazione dei test (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023);
- la possibilità di libera presentazione delle domande **per la presentazione delle domande per la prima iscrizione e/o per la riconferma**, senza assegnazione di termine; in particolare le domande di prima iscrizione potranno presentarsi allorquando il Presidente del Tribunale darà ufficiale notizia dell'avvio delle operazioni di primo popolamento del nuovo elenco con Decreto pubblicato sul sito del Tribunale di Roma e verranno esaminate nella seduta ordinaria del Comitato successiva alla presentazione (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023);
- la necessità che i richiedenti l'iscrizione e/o la conferma prestino, al momento della domanda, **espreso consenso al trattamento dei dati personali** (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023)
- in relazione al requisito della **condotta morale specchiata**, la necessità di acquisizione delle informazioni di polizia *ex art. 17 disp. att. c.p.c.* e l'inserimento, tra i dati obbligatori della domanda, oggetto di autodichiarazione, degli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dall'Organo disciplinare dell'Ordine di appartenenza. (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023)
- sul requisito della **competenza tecnica**:
 - o valgono le deleghe conferite ante quinquennio con attività svolta anche nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
 - o valgono le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita;
 - o valgono, nelle procedure "plurilotto", le deleghe svolte per parte dei lotti con approvazione del progetto di distruzione parziale, salvo revoca ostativa per i restanti lotti (deliberazioni assunte nella seduta del 17.04.2023);
- in ordine alle **revoche ostative all'iscrizione e/o alla conferma**, la necessità che le stesse siano state emesse all'esito del procedimento in contraddittorio con il

professionista delegato di cui all'art. 591 bis, ultimo comma, vecchia formulazione (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023);

- in merito ai **criteri per la conferma**, la necessità di documentare la permanenza di tutti i requisiti richiesti per la prima iscrizione, oltre quelli espressamente indicati dall'art. 179 ter, co.7, disp. att. c.p.c. (deliberazione assunta nella seduta del 17.04.2023);

Il Comitato, dopo ampia discussione sui punti non deliberati, seppure fatti oggetto di esame nelle precedenti sedute:

- in ordine ai criteri di prima iscrizione, preso atto della normativa comunitaria (Art. 16 legge n.526\99), **delibera all'unanimità in merito** alla alternatività del requisito della residenza anagrafica al domicilio professionale, purché il richiedente sia iscritto all'albo professionale locale, tanto traendo argomento da quanto disposto dall'art. 179 ter, co. 2, disp. att. c.p.c. in punto di composizione del Comitato e dalla disposizione di cui all'art. 559 c.p.c. che prescrive che il custode giudiziario venga nominato tra i professionisti iscritti all'art. 179 ter. cit. risultando implicitamente richiesta al professionista la tendenziale stanzialità territoriale a garanzia della efficienza dello svolgimento dei compiti custodiali;
- sul requisito della **competenza tecnica**, in riferimento a quanto discusso nella precedente seduta, **delibera all'unanimità** che non valgono ai fini della iscrizione le deleghe in corso di svolgimento e, quindi, non ancora concluse per nessuno dei lotti oggetto della procedura, trattandosi, quello delle "deleghe svolte", di requisito che, in quanto alternativo alla frequenza dei corsi, deve rappresentare un dato certo di esperienza positiva e per questo necessariamente concluso;
- in ordine alle **cancellazioni e sospensioni**, **delibera all'unanimità** di non tassativizzare le singole ipotesi di sospensione e/o cancellazione, pur indicando esemplificativamente, quali ipotesi di gravità rilevanti che giustifichino la cancellazione, la revoca successiva a precedente sospensione nel triennio e la violazione rilevante dei termini di legge per lo svolgimento dei compiti delegati per motivi imputabili al Professionista; **delibera infine di non stabilire un tempo minimo per la sospensione** pur convenendosi da parte di tutti i componenti la opportunità che la misura della sospensione sia inflitta per un periodo congruo in relazione alle conseguenze che la stessa implica (revoche di tutti gli incarichi in corso);

Sul terzo punto del giorno:

L'avv. Voltaggio richiama il parere del CNF n.86 del 12.12.2018, che si allega al presente verbale, il quale si esprime negativamente in merito alla iscrizione degli "Avvocati stabiliti" nell'elenco *ex art.179 ter disp.att. c.p.c.* in ragione della carenza di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Dott. Ciccioriccio richiama il D.lgs n. 139/2005 istitutivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, all'art. 1, co.3, lett. d, riconosce ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo la competenza tecnica per l'espletamento dell'incarico di ausiliario del Giudice;

Il Comitato, all'esito, **delibera all'unanimità** di escludere la possibilità di iscrizione sia per gli "Avvocati stabiliti" che per gli iscritti alla Sezione B-Esperti contabili dell'Albo.

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, con conseguente necessità, per i Commercialisti, di indicare nella domanda l'appartenenza alla Sezione A dell'Albo.

Varie ed eventuali

La Presidente aggiorna i Componenti in merito alle attività in corso per la predisposizione della piattaforma informatica per la gestione delle attività del Comitato e riserva di riconvocare il Comitato al fine di testare l'applicativo; l'avvio delle procedure per il primo popolamento sarà disposto dal Presidente del Tribunale allorquando sarà messa a punto la piattaforma di gestione delle attività del Comitato.

Verbale chiuso alle ore 16:05.

Il Segretario

Dott.ssa Lucia Crosta



Il Presidente delegato

dott.ssa Bianca Ferramosca

